Sentenza n. 41 depositata l'8 marzo 2019

Materia: Ordinamento penale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'art. 117, comma secondo, lett.l), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n.1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n.48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

Esito: Non fondate le questioni di supposta illegittimità costituzionale dell'Art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 1 del 2018

L'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n.1, modificando l'art. 16 della legge regionale n. 48/2012, ha aggiunto il comma 1-bis che prevede l'obbligo della Regione Veneto di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali celebrati per i delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso commessi nel territorio regionale.

La suddetta norma regionale può apparire contrastante con l'art.74 del codice di procedura penale (che stabilisce, per il titolare dell'azione civile, la mera facoltà e non l'obbligo di costituzione di parte civile nel processo penale) e, pertanto, lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio pro tempore, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale censurando l'intervento legislativo regionale come invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale in violazione dell'art.117, secondo comma, lett.1), della Costituzione.

La questione pur avendo superato il vaglio di ammissibilità - per essere stati ritenuti identificati adeguatamente dal ricorrente i termini normativi (indicazione delle norme costituzionali e ordinarie in conflitto) e per essere state sufficientemente formulate le censure - nel merito è stata ritenuta infondata.

La Corte, affermando che la giurisprudenza riconosce la legittimazione della Regione (degli enti territoriali) a costituirsi parte civile nel processo penale, ha dichiarato che la norma regionale impugnata non ha "alcun rilievo di carattere ordinamentale o processuale" perché non si sovrappone alle "norme dell'ordinamento che fondano l'azione risarcitoria e che ne disciplinano l'esercizio nel processo penale".

Per la Corte, la norma impugnata - stabilendo l'obbligo degli organi dell'Ente di costituirsi parte civile nei processi penali di stampo mafioso per reati commessi nel territorio regionale - esaurisce "la sua funzione all'interno della Regione e, come tale, appare espressione, del tutto legittima, del potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Consiglio regionale nei confronti degli altri organi dell'ente". Viene inoltre ricordato in sentenza che la previsione di un tale obbligo, del tutto legittima, è contenuta anche in norme adottate da altre regioni italiane.